

Oggetto **CitySightseeing Torino - Servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza, percorso turistico denominato: "LINEA B - Torino inedita" - Autorizzazione alla variazione dei Programmi d'Esercizio a partire dal 29 marzo 2014**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la Società **CitySightseeing Torino s.r.l.** (C.F. 09725480017), con sede legale in corso Turati 19/6 - 10128 Torino, alle seguenti modifiche dei Programmi d'Esercizio del servizio turistico di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza denominato: "LINEA B - Torino inedita" ²:

- Prolungamento della linea fino alla palazzina di caccia di Stupinigi;
- Modifica degli Orari di servizio.

I nuovi Programmi di Esercizio sono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante.

Per quanto concerne tutti gli altri aspetti dell'esercizio si conferma la validità dell'Autorizzazione rilasciata con la **D.D. n. 552 del 29/12/2011**: "GTT Citysightseeing Torino - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Linea B percorso turistico denominato: "Torino inedita".

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti³.

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite dalla Provincia e dai Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni⁴.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione n. 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009⁵.

Con Determinazione Dirigenziale n. 552 del 29/12/2011 la Società GTT Citysightseeing Torino è stata autorizzata ad effettuare il servizio di linea turistico non contribuito

denominato: "Linea B Torino inedita", sul percorso in Torino: "piazza Castello - via Nizza (Eataly e Lingotto) e ritorno".

Con nota prot. n. 564 del 03/02/2014 la Società Citysoghtseeing Torino ha richiesto l'autorizzazione al prolungamento del percorso dell'autolinea " Linea B - Torino inedita" fino alla palazzina di Caccia di Stupinigi a partire dal 29 marzo prossimo, dichiarando che il nuovo percorso si sviluppa su tracciato e fermate già serviti da linee di TPL ordinario che impiegano autobus di lunghezza di 12 metri o superiore.

Relativamente alle modifiche di percorso e orari proposte, è stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. 395/2000 e dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 13/1 del 21/12/2007, successivamente integrata con Deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009;

Attenzione

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 21 febbraio 2014

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² La Società GTT Citysightseeing Torino è stata autorizzata ad effettuare il servizio di trasporto non contribuito sul percorso turistico denominato "Linea B - Torino inedita" con D.D. n. 552 del 09/12/2011: "GTT Citysightseeing Torino - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Linea B percorso turistico denominato: "Torino inedita".

³ Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000

⁴ Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 comma 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁵ Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007 e modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009 sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A-B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).